INTERVENTI URGENTI PER LA RIDUZIONE DEL DISAGIO ABITATIVO IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE SOCIALI

Art. 6

Copertura finanziaria

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a euro 16,4 milioni per l'anno 2007 ed a euro 44 milioni per l'anno 2008, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalla rideterminazione dei redditi da fabbricati di cui all'articolo 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 30 settembre 2006, non più in vigore dal 29 novembre 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti per la riduzione del disagio abitativo in favore di particolari categorie sociali
Estremi	Decreto-legge 29 settembre 2006, n. 261
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-per-la-riduzione-del-disagio-abitativo-in-favore/art-6-copertura-finanziaria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it